

Estratto

33.dianoia

Rivista di filosofia



anno XXVI, dicembre 2021



Mucchi Editore

33.dianoia

Rivista di filosofia
del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
dell'Università di Bologna



Mucchi Editore

dianoia

Rivista di filosofia del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna fondata da Antonio Santucci †



Direttrice Mariafranca Spallanzani

Vicedirettrice Marina Lalatta Costerbosa

Comitato di direzione Alberto Burgio, Francesco Cerrato, Vittorio d'Anna, Diego Donna, Franco Farinelli, Carlo Gentili, Gennaro Imbriano, Manlio Iofrida, Marina Lalatta Costerbosa, Mariafranca Spallanzani.

Comitato scientifico Francisco Javier Ansuátegui Roig (Universidad Carlos III de Madrid), Lorenzo Bianchi (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"), Carlo Borghero (Università di Roma "La Sapienza"), Dino Buzzetti (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Giuseppe Cambiano (Scuola Normale Superiore di Pisa), Pietro Capitani (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Claudio Cesa † (Scuola Normale Superiore di Pisa), Raffaele Ciafardone (Università degli Studi di Chieti e Pescara), Michele Ciliberto (Scuola Normale Superiore di Pisa), Giambattista Gori (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Lucian Hölscher (Ruhr-Universität Bochum), Giorgio Lanaro † (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Catherine Larrère (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Ernst Müller (Humboldt-Universität zu Berlin), Paola Marrati (Johns Hopkins University - Baltimore), Gianni Pagani (Università del Piemonte Orientale), Paolo Quintili (Università di Roma, "Tor Vergata"), Johannes Rohbeck (Technische Universität Dresden), Ricardo Salles (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Falko Schmieder (Leibniz-Zentrum für Literatur - und Kulturforschung Berlin), Maria Emanuela Scribano (Università "Ca' Foscari" di Venezia), Giovanni Semeraro (Universidade Federal Fluminense), Stefano Simonetta (Università degli Studi di Milano "La Statale"), Alexander Stewart (Lancaster University), Walter Tega (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Luc Vincenti (Université Paul Valéry, Montpellier 3), John P. Wright (Central Michigan University), Günter Zöllner (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Comitato di redazione Alessandro Chiessi, Diego Donna, Roberto Formisano, Gennaro Imbriano, Gabriele Scardovi, Piero Schiavo, Serena Vantin (coordinatrice).

Direzione e redazione Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Via Zamboni, 38 - 40126 Bologna
info@dianoia.it

I manoscritti devono essere inviati per posta elettronica alla redazione della rivista. La loro accettazione è subordinata al parere favorevole di due referee anonimi. Le norme tipografiche e le modalità d'invio dei contributi sono scaricabili dalla pagina web della rivista:
<http://www.dianoia.it/>

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa): Italia € 60,00; Estero € 85,00; numero singolo € 30,00 (più spese di spedizione); numero singolo digitale € 22,00 versione digitale € 47,00; digitale con IP € 56,00; cartaceo e digitale (Italia) € 71,00; cartaceo e digitale (Italia) con IP € 80,00; cartaceo e digitale (estero) € 96,00; cartaceo e digitale (estero) con IP € 105,00.

La fruizione del contenuto digitale avviene tramite la piattaforma www.torrossa.it

Registrazione del Tribunale di Modena n. 13 del 15/06/2015

ISSN 1125-1514 - ISSN digitale 1826-7173

ISBN 978-88-7000-918-7

Grafica e impaginazione STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI).

© STEM Mucchi Editore - 2021

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

[facebook.com/mucchieditore](https://www.facebook.com/mucchieditore) twitter.com/mucchieditore [instagram.com/mucchi_editore](https://www.instagram.com/mucchi_editore)

33. dianoina

Filosofia e critica del diritto. Studi su Hegel e Rawls
a cura di Alberto Burgio e Marina Lalatta Costerbosa

- 5 Alberto Burgio, Marina Lalatta Costerbosa, *Tre anniversari e un intreccio filosofico*
- 13 Pierpaolo Cesaroni, *La struttura dialettica della filosofia del diritto di Hegel. Una rilettura*
- 31 Gaetano Rametta, *Appropriazione e validità del diritto in Hegel*
- 53 Eleonora Caramelli, *Libertà e follia della personalità. Una ricognizione a partire dal § 62 dei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel*
- 71 Andreas Arndt, *»Die Eumeniden schlafen«
Über die Fragilität der Moderne*
- 89 Alberto Burgio, *Ergründung e Versöhnung. Sullo statuto critico della Rechtsphilosophie*
- 107 Corrado Bertani, *Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto e la critica di K.M. Kahle al Diritto astratto di Hegel*
- 127 Ludwig Siep, *Gegenwärtige Kontroversen um Hegels Rechtsphilosophie*
- 147 Giovanni Bonacina, *Hegel e Rawls*
- 169 Giovanni Giorgini, *John Rawls e la neutralità liberale*
- 187 Corrado Del Bò, *Rawls e il merito*
- 201 Nicola Riva, *L'eguaglianza delle opportunità nella teoria della giustizia come equità*

- 221 Catherine Audard, *Reason and Democracy: Are the Cognitive and Moral Demands of Public Reason Excessive?*
- 245 Speranta Dumitru, *Is Rawls' Theory of Justice Biased by Methodological Nationalism?*
- 261 Francisco Javier Ansuátegui Roig, *El minimalismo utópico del derecho de gentes realista de Rawls*
- 287 Agustín José Menéndez, *Rawls Beyond the Rawlsistas: Towards a Modest Reading of A Theory of Justice*
- 307 *Gli autori*



L'eguaglianza delle opportunità nella teoria della giustizia come equità

Nicola Riva

The paper reconstructs John Rawls' conception of equality of opportunity and considers its merits and limits. The author claims that it would be a mistake to identify the Rawlsian conception of equality of opportunity with the principle of fair equality of opportunity, that constitutes only a small part of a broader and more egalitarian conception. He identifies the merits of that conception in the idea that equality of opportunity is a form of substantive equality, not necessarily competitive, and consistent with a concern with equality of results or conditions. Finally, it identifies the limits of that conception in its inability to address the problem of justice towards people unable to participate to social cooperation and the problem of structural injustices in the division of labor.

Keywords: John Rawls, Justice as Fairness, Equality of Opportunity, Equality of Results, Difference Principle.

In questo saggio ricostruisco il posto che l'idea dell'eguaglianza delle opportunità occupa nella teoria della giustizia come equità di John Rawls, che trova in *A Theory of Justice* la sua descrizione più dettagliata¹. Tra i molti meriti di Rawls vi è quello di avere formulato una concezione prescrittiva dell'eguaglianza delle opportunità che coglie il potenziale critico di quell'idea e permette di superare alcuni fraintendimenti che la riguardano e che fan sì che essa sia

¹ J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1971; edizione riveduta, ivi, 1999 (i miei rimandi e le mie citazioni si riferiscono a quest'ultima edizione). Rawls ha sviluppato la sua teoria nell'arco di oltre un decennio, in una serie di saggi poi in parte confluiti nell'opera del 1971, e ha continuato a svilupparla e ad apportarvi revisioni fino alla fine della sua vita. Benché il problema al centro di *Political Liberalism* sia diverso da quello al centro dell'opera del 1971, in quell'opera Rawls riprende e discute estesamente varie idee in essa contenute e fornisce una più precisa formulazione del primo principio della giustizia come equità. Si veda J. Rawls, *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 1993; seconda edizione riveduta e ampliata 1996; terza edizione ampliata 2005 (i miei rimandi e le mie citazioni si riferiscono a quest'ultima edizione). Infine, uno strumento utilissimo alla comprensione della teoria è J. Rawls, *Justice as Fairness. A Restatement*, a cura di E. Kelly, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2001, testo che offre una presentazione sintetica della teoria della giustizia come equità alla luce delle idee formulate in *Political Liberalism*. Si tratta di un testo redatto in origine a fini didattici, la cui prima stesura risale agli anni Ottanta ma che Rawls è andato modificando fino agli ultimi anni della sua vita.

talvolta ritenuta un ostacolo ideologico al perseguimento di un'eguaglianza più "vera". Per ragioni di spazio non posso soffermarmi sulle ragioni che giustificano per Rawls quella concezione – ragioni riconducibili a idee di imparzialità, rispetto, reciprocità, solidarietà, stabilità ed efficienza; mi limito a descrivere la concezione e a considerarne criticamente i meriti e i limiti².

1. *La teoria della giustizia come equità: uno sguardo d'insieme*

Rawls è interessato a individuare i principii di giustizia cui dovrebbero conformarsi le principali istituzioni di una comunità politica democratica, i cui membri si riconoscono come liberi ed eguali, e in grado di contribuire a un'impresa cooperativa finalizzata al reciproco vantaggio. Le principali istituzioni il cui funzionamento congiunto costituisce, secondo Rawls, il soggetto primario della giustizia sono quelle che determinano la distribuzione tra i membri della comunità politica di un insieme di beni prodotti dalla cooperazione sociale, che egli chiama "primari", in quanto ritiene che siano mezzi di cui le persone hanno bisogno, in una qualche misura, per realizzare i loro progetti, quali essi siano. Tali beni includono (a) alcune libertà fondamentali, (b) l'opportunità di partecipare, direttamente o per tramite di propri rappresentanti eletti, alle decisioni collettive relative all'esercizio dell'autorità e all'utilizzo delle risorse pubbliche, (c) le opportunità di accedere alle diverse posizioni all'interno della società, che includono, oltre alla posizione di cittadino, che sancisce la piena appartenenza alla comunità politica, le posizioni che corrispondono alle diverse professioni, ai diversi impieghi e ai diversi incarichi, (d) le opportunità di accedere a risorse e servizi di

² Questo saggio mi offre l'occasione per correggere alcuni errori contenuti in una mia precedente ricostruzione della concezione rawlsiana dell'eguaglianza delle opportunità, che prestava eccessiva attenzione al principio dell'equa eguaglianza delle opportunità a dispetto di altre parti della teoria di Rawls non meno importanti per la ricostruzione di tale concezione. Cfr. N. Riva, *Eguaglianza delle opportunità*, Roma, Aracne, 2011, pp. 39-62. I paragrafi 1, 4 e 5 attingono in parte a quella precedente ricostruzione.

natura finanziaria e non finanziaria³, e, infine, (e) quelle che Rawls chiama «basi sociali del rispetto di sé»⁴.

Secondo Rawls, i principi di giustizia cui le principali istituzioni di una comunità politica democratica dovrebbero conformarsi sono quelli che i rappresentanti dei suoi membri – le “parti” – sceglierebbero, in un’ipotetica circostanza decisionale di eguaglianza, la “posizione originaria”, caratterizzata in modo da assicurare la correttezza della decisione risultante. Rawls immagina che in posizione originaria le parti siano sottoposte a un “velo di ignoranza” che le priva di ogni informazione sull’identità – il “sesso”, il “genere”, la “razza”, l’“etnia”⁵, l’origine sociale, il luogo dove una persona è nata e/o vive, le capacità⁶, le opinioni, i desideri e i progetti – delle persone che esse rappresentano. In una tale condizione di incertezza, secondo Rawls, mediante la scelta dei principi di giustizia, le parti cercherebbero di garantire che le persone che rappresentano possano accedere all’insieme di beni primari più ampio possibile anche nel caso in cui si trovassero a occupare le posizioni sociali che conferiscono accesso all’insieme meno ricco di quei beni.

La costruzione della posizione originaria garantisce la correttezza della decisione risultante, assicurando la sua imparzialità. Infatti, poiché le parti sono all’oscuro dell’identità delle persone che rappresentano, è da escludere che esse possano accordarsi su principi di giustizia che potrebbero giustificare istituzioni che operino delle distinzioni tra le persone in base a fattori come il “sesso”, il “genere”, la “razza”, l’“etnia”, l’origine sociale ecc., a meno che non sia possi-

³ Rawls si riferisce alla ricchezza, sia nella sua dimensione flusso (*income*) sia nella sua dimensione stock (*wealth*), ma è chiaro che il valore della ricchezza dipende dall’uso che se ne può fare per accedere a risorse e servizi. Ciò è confermato dal fatto che Rawls ritiene che nel valutare le prospettive delle persone che occupano le diverse posizioni sociali ai fini dell’applicazione del principio differenza si debba tener conto anche delle risorse e dei servizi ai quali esse possono accedere in virtù della posizione comune di cittadini, nella forma di risorse e servizi pubblici o finanziati con risorse pubbliche, o in qualità di membri di altre associazioni che forniscono ai propri membri risorse e servizi.

⁴ Le basi sociali del rispetto di sé sono, secondo Rawls, «those aspects of basic institutions normally essential if citizens are to have a lively sense of their worth as persons and to be able to advance their ends with self-confidence», esse includono «things like the institutional fact that citizens have equal basic rights, and the public recognition of that fact and that everyone endorses the difference principle, itself a form of reciprocity» (J. Rawls, *Justice as Fairness*, cit., pp. 59 e 60).

⁵ Uso le virgolette per segnalare la mia presa di distanza da queste categorie, che sono in gran parte, se non interamente, dei costrutti sociali, peraltro molto dannosi.

⁶ Le parti sanno solo che le persone che esse rappresentano sono in grado di sviluppare, in condizioni normali, capacità sufficienti a fornire nell’arco della vita un qualche contributo positivo alla cooperazione sociale.

bile provare che tali distinzioni sarebbero vantaggiose anche per le categorie di persone da esse sfavorite. Scrive, per esempio, Rawls:

if [...] men are favored in the assignment of basic rights, this inequality is justified by the difference principle [...] only if it is to the advantage of women and acceptable from their standpoint[;] [...] [t]he analogous condition applies to the justification of caste systems, or racial and ethnic inequalities⁷.

Si noti che la condizione che, secondo Rawls, potrebbe giustificare istituzioni che operano una distinzione sulla base di fattori come il “genere” fa riferimento all’identità delle persone: per giustificare un’istituzione che sfavorisce (o sfavorirebbe) le donne non è sufficiente sostenere che in assenza di tale istituzione vi sarebbero persone (donne e/o uomini) in una posizione peggiore di quella delle donne in presenza di tale istituzione; è necessario sostenere che le donne stesse traggono (o trarrebbero) un vantaggio da tale istituzione⁸.

Rawls ritiene che le parti in posizione originaria finirebbero per selezionare due principi di giustizia, che stabiliscono che:

- a. Each person has an equal claim to a fully adequate scheme of equal basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same scheme for all; and in this scheme the equal political liberties, and only those liberties, are to be guaranteed their fair value.
- b. Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to positions and offices open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least advantaged members of society⁹.

⁷ J. Rawls, *A Theory of Justice*, cit., p. 85. Poco oltre Rawls osserva che «these inequalities are seldom, if ever, to the advantage of the less favored».

⁸ Questa condizione non necessariamente si applica a misure di azione positiva che intendono favorire i membri di un gruppo sociale che in un dato contesto sociale è ingiustamente sfavorito. Così, per esempio, in un contesto in cui gli uomini sono sistematicamente più favoriti delle donne, per giustificare misure di azione positiva che intendono rimediare a tale ingiustizia favorendo le donne non è necessario sostenere che anche gli uomini trarrebbero vantaggio da tali misure. Nella posizione originaria le parti sono impegnate a selezionare i principi di giustizia che dovrebbero governare una comunità politica giusta, vale a dire principi per quella che Rawls chiama “teoria ideale”, non i principi che dovrebbero governare la transizione verso una comunità politica giusta, la selezione dei quali compete alla “teoria non ideale”.

⁹ J. Rawls, *Political Liberalism*, cit., pp. 5-6. Riprendo la formulazione dei due principi di giustizia da *Political Liberalism*, perché si tratta della loro formulazione più compiuta. Rispetto alla formulazione di *A Theory of Justice* essa presenta tre differenze: (1) il primo principio si riferisce a «a fully adequate scheme of equal basic rights and liberties» e non a «the most extensive total system of equal basic liberties»; (2) include un riferimento all’equo valore delle equali libertà politiche; (3) presenta un’inversione tra le due parti in cui si articola il secon-

Egli ritiene, inoltre, che in posizione originaria sarebbero stabilite la priorità del primo principio di giustizia – il principio delle “eguali libertà fondamentali” – sul secondo, e la priorità della prima parte del secondo principio, quella che prescrive l’equa eguaglianza delle opportunità, sulla sua seconda parte – il “principio differenza” – che pone quale condizione per l’ammissibilità di una diseguaglianza che essa sia necessaria ad assicurare le condizioni migliori possibili ai membri meno favoriti della comunità politica.

2. *L'eguaglianza delle opportunità fondamentali*

L’idea dell’eguaglianza delle opportunità occupa una posizione centrale nella concezione rawlsiana della giustizia, trovando esplicita menzione nel principio dell’equa eguaglianza delle opportunità, prima parte del secondo principio di giustizia. Sarebbe, tuttavia, un errore pensare che il ruolo che quell’idea gioca nella teoria della giustizia come equità si riduca al principio dell’equa eguaglianza delle opportunità. Altre parti della teoria concorrono a definire una concezione dell’eguaglianza delle opportunità molto più ampia, e più egalitaria, di quella cui si riferisce quel principio.

Il primo principio di giustizia, il principio delle “eguali libertà fondamentali”, assicura a tutti membri della comunità politica l’opportunità di esercitare alcune libertà, dette appunto “fondamentali”, nella misura in cui ne sono capaci e hanno i mezzi per farlo, senza essere ostacolati e, inoltre, attraverso la tutela della libertà e dell’integrità personali e la garanzia del governo della legge, l’opportunità di non essere ingiustamente puniti.

Nella misura in cui il primo principio di giustizia prevede l’equo valore delle libertà politiche, inoltre, esso impegna i soggetti pubblici a garantire effettive opportunità di partecipare alle decisioni collettive relative all’esercizio dell’autorità e all’utilizzo delle risorse pubbliche. Ciò richiede, innanzitutto,

[p]ublic financing of elections and ways of assuring the availability of public information on matters of policy¹⁰.

do principio, antepoendo il principio dell’equa eguaglianza delle opportunità al principio differenza. Cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice*, cit., p. 266.

¹⁰ J. Rawls, *Political Liberalism*, cit., p. LVIII.

La garanzia dell'equo valore delle libertà politiche prevede, inoltre, che

all citizens must be assured the all-purpose means necessary for them to take intelligent and effective advantage of their basic freedoms. In the absence of this condition, those with wealth and income tend to dominate those with less and increasingly to control political power in their own favor¹¹.

Un tale requisito, chiarisce Rawls,

is far more than provision for food, clothing, and housing, or simply for basic needs. Basic freedoms are defined by the list of basic liberties and opportunities, and these include the political liberties and fair access to the political process¹².

L'inclusione nel primo principio di giustizia della garanzia dell'equo valore delle libertà politiche, rafforza l'argomento a favore di un "minimo sociale", basato sul principio differenza.

In *Justice as Fairness. A Restatement*, Rawls si muove nella direzione di un ulteriore rafforzamento della previsione dell'opportunità di accedere ai mezzi necessari per soddisfare le proprie necessità basilari, suggerendo che tale previsione potrebbe essere oggetto di un principio addirittura prioritario rispetto al principio delle eguali libertà fondamentali. Rawls scrive che il principio delle eguali libertà fondamentali

may be preceded by a lexically prior principle requiring that basic needs be met, as least insofar as their being met is a necessary condition for citizens to understand and to be able fruitfully to exercise the basic rights and liberties.¹³

Rawls prevede, inoltre, che a tutti dovrebbe essere garantita l'assistenza sanitaria di base, e suggerisce che tale assistenza dovrebbe essere inclusa nel minimo sociale¹⁴.

Ancor prima dell'entrata in gioco del principio dell'equa eguaglianza delle opportunità, dunque, la teoria della giustizia come equità prescrive la garanzia di alcune opportunità fondamentali, che includono opportunità sostanziali di accedere ad alcune risorse

¹¹ Ivi, p. LIX.

¹² *Ibidem*, n. 36.

¹³ J. Rawls, *Justice as Fairness*, cit., p. 44, n. 7.

¹⁴ J. Rawls, *Political Liberalism*, cit., p. LIX. Cfr. J. Rawls, *Justice as Fairness*, cit., § 51.

se e ad alcuni servizi. Diversamente dalle opportunità regolate dal principio dell'equa eguaglianza delle opportunità, tali opportunità devono essere garantite a tutti i membri della comunità politica egualmente e in maniera non competitiva.

3. *L'equa eguaglianza delle opportunità: le opportunità non competitive*

Nella struttura della teoria della giustizia come equità, il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità definisce un ideale al quale dovrebbe tendere l'insieme delle istituzioni che regolano l'attribuzione delle diverse posizioni all'interno della comunità politica e, in particolare, di quelle posizioni che conferiscono a chi le occupa prerogative (licenze, facoltà, potestà, diritti ecc.), prestigio e opportunità di accedere a risorse e servizi finanziari e non (si pensi ai vari *benefits* che possono essere concessi ai lavoratori) diversi da quelli conferiti a tutti i membri della comunità politica in virtù della loro comune appartenenza. Tali posizioni includono quelle di coloro che esercitano le diverse professioni o ai quali sono attribuiti i diversi impieghi e i diversi incarichi.

Le previsioni del principio dell'equa eguaglianza delle opportunità possono essere distinte a seconda che esse si riferiscano a opportunità non competitive o a opportunità competitive. Consideriamo innanzitutto le opportunità non competitive.

Secondo Rawls, l'equa eguaglianza delle opportunità prevede che a ogni membro della comunità politica sia assicurata l'effettiva opportunità di partecipare attivamente alla cooperazione sociale, cosa che richiede che i soggetti pubblici si facciano datori di lavoro di ultima istanza¹⁵. Ciò dipende in parte dall'idea secondo cui è in quanto partecipanti a un'impresa cooperativa che i membri della comunità politica possono vantare un titolo a una quota del prodotto della cooperazione sociale. Tant'è che Rawls assume che tutti i membri della comunità politica siano in grado di fornire nell'arco della vita un qualche contributo positivo alla cooperazione sociale. Se per poter partecipare alla ripartizione del prodotto della cooperazione sociale, è necessario fornire un proprio contributo, l'opportunità di fornire un tale contributo deve essere garantita. Questa non è,

¹⁵ J. Rawls, *Political Liberalism*, cit., p. LIX.

tuttavia, la sola considerazione, né la più importante, alla base dell'idea che a tutti i membri della comunità politica debba essere garantita un'effettiva opportunità di partecipare alla cooperazione sociale. Il requisito della reciprocità potrebbe dirsi soddisfatto a condizione che i membri della comunità politica siano disposti a partecipare alla cooperazione sociale qualora ne abbiano l'occasione. Una quota del prodotto della cooperazione sociale dovrebbe, dunque, essere assicurata anche a una persona involontariamente disoccupata, nella misura in cui essa fosse disposta a fare la sua parte qualora ne avesse l'occasione. Ciò, per Rawls, non sarebbe sufficiente. L'opportunità di fornire un contributo attivo alla cooperazione sociale non è solo condizione della possibilità di partecipare alla ripartizione del prodotto di tale cooperazione, ma rientra tra le basi sociali del rispetto di sé, precondizioni del benessere psicofisico delle persone:

Lacking a sense of long-term security and the opportunity for meaningful work and occupation is not only destructive of citizens' self-respect but of their sense that they are members of society and not simply caught in. This leads to self-hatred, bitterness, and resentment¹⁶.

Entrambi gli argomenti che supportano l'idea che a tutti i membri della comunità politica debbano essere garantite effettive opportunità di partecipare alla cooperazione sociale, sono alla base delle critiche di Rawls al regime economico caratteristico delle società capitalistico-assistenziali, basate su un mix di mercato e misure di welfare che redistribuiscono una parte del prodotto sociale a favore di chi è escluso dal mercato, e della sua preferenza per quella che chiama una «democrazia dei proprietari» (*property-owning democracy*), che alle politiche redistributive proprie delle società capitalistico-assistenziali preferisce misure "predistributive", il cui scopo è quello di assicurare a tutti la possibilità di prendere parte al processo produttivo. Scrive Rawls a proposito delle politiche sociali nei due tipi di regime:

In welfare-state capitalism the aim is that none should fall below a decent minimum standard of life, one in which their basic needs are met, and all should receive certain protections against accident and misfortune, for example, unemployment compensation and medical care. The redistribution of income serves this purpose when, at the end of each period, those who

¹⁶ *Ibidem*.

need assistance can be identified. Yet given the lack of background justice and inequalities in income and wealth, there may develop a discouraged and depressed underclass many of whose members are chronically dependent on welfare. This underclass feels left out and does not participate in the public political culture.

In property-owning democracy, on the other hand, the aim is to realize in the basic institutions the idea of society as a fair system of cooperation between citizens regarded as free and equal. To do this, those institutions must, from the outset, put in the hands of citizens generally, and not only of a few, sufficient productive means for them to be fully cooperating members of society on a footing of equality. Among this means is human as well as real capital, that is, knowledge and an understanding of institutions, educated abilities, and trained skills. [...]

Under these conditions we hope that an underclass will not exist; or, if there is a small such class, that is the result of social conditions we do not know how to change, or perhaps cannot even identify or understand. When society faces this impasse, it has at least taken seriously the idea of itself as a fair system of cooperation between its citizens as free and equal¹⁷.

In una democrazia di proprietari:

The intent is not simply to assist those who lose out through accident or misfortune (although that must be done), but rather to put all citizens in a position to manage their own affairs on a footing of a suitable degree of social and economic equality.

The least advantaged are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky – objects of our charity and compassion, much less pity – but those to whom reciprocity is owed as a matter of political justice among those who are free and equal citizens along with everyone else. Although they control fewer resources, they are doing their full share on terms recognized by all as mutually advantageous and consistent with everyone's self-respect¹⁸.

Dunque, il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità prevede che a tutti i membri della comunità politica siano garantite opportunità non competitive di sentirsi membri attivi della società. Una conseguenza di ciò è che a tutti i membri della comunità politica, a dispetto dei loro diversi talenti, dovrebbero essere assicurate opportunità educative e formative sufficienti ad acquisire un insieme minimo di capacità essenziali, non solo per poter esercitare le proprie libertà e i propri diritti fondamentali, a partire da quelli politici (si veda il paragrafo precedente), ma anche all'inserimento

¹⁷ J. Rawls, *Justice as Fairness*, cit., pp. 139-140.

¹⁸ Ivi, p. 139.

lavorativo, affinché ciascuno possa contribuire attivamente alla cooperazione sociale.

4. *L'equa eguaglianza delle opportunità: le opportunità competitive*

Venendo ora alle opportunità competitive, il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità stabilisce che: (a) le procedure per l'attribuzione delle abilitazioni all'esercizio delle professioni e per la selezione delle persone cui conferire impieghi e incarichi dovrebbe tener conto unicamente delle qualifiche pertinenti, ossia del possesso dei caratteri e delle capacità necessari per adempiere alle mansioni associate alle professioni, agli impieghi e agli incarichi; (b) compito delle istituzioni è quello di rimuovere gli ostacoli di origine sociale che impediscono a persone dotate di eguali "talenti" (termine con il quale Rawls si riferisce alle capacità innate) di acquisire le stesse qualifiche, in modo da avere le medesime *chances* di accedere alle diverse professioni, ai diversi impieghi e ai diversi incarichi e ai vantaggi (prerogative, prestigio, accesso a risorse e servizi) che essi comportano.

Il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità presuppone, dunque, un assetto sociale differenziato, caratterizzato dall'esistenza di una pluralità di posizioni, ciascuna delle quali è definita da un diverso insieme di compiti e da una serie di prerogative necessarie ad adempiere a quei compiti, e può conferire un diverso prestigio sociale e comportare diverse opportunità di accedere a risorse e servizi. La desiderabilità di ogni posizione dipende in parte da proprietà intrinseche, come i compiti e le prerogative che la definiscono, e in parte da proprietà estrinseche, come il prestigio e le prospettive di accedere a risorse e servizi che essa comporta. Il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità riguarda l'accesso a tali posizioni.

Affinché l'equa eguaglianza delle opportunità sia realizzata, non è sufficiente che le diverse posizioni siano aperte, secondo l'ideale delle "carriere aperte ai talenti", ossia che non esistano barriere formali¹⁹ che escludono alcune categorie di persone dall'accesso a

¹⁹ Per "barriere formali" si deve intendere barriere giuridiche (i.e. divieti) o barriere dovute a norme sociali convenzionali che, di fatto, rappresentano gli appartenenti a certi gruppi sociali (ad es. le donne) come non qualificati a ricoprire certe posizioni o certi ruoli non "appropriati" per gli appartenenti a certi gruppi sociali.

professioni, impieghi e incarichi sulla base di caratteri diversi dalle qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni o dei compiti previsti dagli impieghi e dagli incarichi, e che la selezione per accedere sia basata unicamente su una valutazione imparziale di tali qualifiche. Né è sufficiente che le opportunità educative e formative necessarie ad acquisire le qualifiche richieste siano formalmente aperte a tutti. Affinché l'eguaglianza delle opportunità sia "equa", è anche necessario che siano rimossi o corretti gli effetti di quei fattori sociali che diversamente renderebbero ineguali le opportunità che persone dotate di eguali talenti avrebbero di acquisire le qualifiche richieste per l'accesso alle diverse posizioni²⁰. Tra quei fattori, i più importanti sono l'origine sociale, in particolare l'estrazione familiare, e il luogo dove una persona è nata e/o vive. Quei fattori possono di fatto determinare ineguali opportunità d'accesso a opportunità educative, formative e lavorative.

Ciò che il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità non prevede, invece, è che tra i compiti delle istituzioni vi sia quello di rimediare alle differenze dovute ai diversi talenti delle persone²¹. Quel principio ammette che le persone con minori talenti possano avere meno opportunità delle persone dotate dei talenti migliori, purché le persone dotate di eguali talenti abbiano le stesse opportunità e a condizione che le diseguaglianze che favoriscono le persone dotate di talenti migliori siano nell'interesse delle persone socialmente più sfavorite. Di fatto, ciò che rende un talento "migliore" è la possibilità che esso venga sfruttato in modo da produrre vantaggi di cui tutti potrebbero beneficiare.

Dunque, il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità stabilisce che compito delle istituzioni sia fare tutto ciò che è possibi-

²⁰ Cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice*, cit., p. 63: «positions are to be not only open in a formal sense, but [...] all should have a fair chance to attain them [...] those with similar abilities and skills should have similar life chances [...] assuming that there is a distribution of natural assets, those who are at the same level of talent and ability, and have the same willingness to use them, should have the same prospects of success regardless of their initial place in the social system; [...] in all sectors of society there should be roughly equal prospects of culture and achievement for everyone similarly motivated and endowed; [...] the expectations of those with the same abilities and aspirations should not be affected by their social class».

²¹ Cfr. *ivi*, p. 92: «the distribution of natural assets is a fact of nature and [...] no attempt is made to change it, or even to take it into account». Rawls afferma in maniera esplicita che il principio differenza è distinto dal principio di riparazione, sebbene l'applicazione dei due principii possa avere risultati simili. Cfr. *ivi*, pp. 86-87: «the difference principle is not of course the principle of redress [...] it does not require society to try to even out handicaps as if all were expected to compete on a fair basis in the same race».

le fare, compatibilmente con il primo principio di giustizia, affinché persone egualmente qualificate abbiano eguali opportunità di accedere a professioni, impieghi e incarichi, e persone dotate di eguali talenti abbiano eguali opportunità di acquisire le stesse qualifiche. Rawls ritiene che, una volta che sia stata assicurata a tutte le persone l'opportunità di conseguire un livello sufficiente nello sviluppo di alcune capacità (si veda il paragrafo precedente), la quota rimanente delle risorse collettive destinate a educazione e formazione possa essere impiegata a vantaggio delle persone dotate dei talenti migliori. In una comunità politica le cui istituzioni fossero conformi al principio dell'equa eguaglianza delle opportunità, le opportunità educative, formative e lavorative potrebbero non essere, e difficilmente sarebbero, distribuite egualmente. Le persone dotate dei talenti migliori avrebbero un insieme migliore di opportunità.

5. *L'equa eguaglianza delle opportunità e il principio differenza*

Il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità è solo uno dei principii di giustizia della teoria della giustizia come equità. Esso non può essere separato dal "principio differenza", seconda parte del secondo principio di giustizia, che stabilisce che le diseguaglianze debbano beneficiare il più possibile i membri meno favoriti della comunità politica. Nella struttura della teoria di Rawls compete al principio differenza il compito di guidarci nella scelta di un assetto sociale, all'interno dell'insieme degli assetti sociali alternativi compatibili con l'assicurazione delle libertà fondamentali, dei diritti di partecipazione politica e dell'equa eguaglianza delle opportunità. La scelta di un assetto sociale consiste nella scelta di un complesso di istituzioni da cui dipendono non solo (a) l'assicurazione delle libertà fondamentali e (b) dei diritti di partecipazione politica e (c) la ripartizione delle opportunità di accedere alle diverse posizioni sociali, ma anche (d) la divisione dei compiti all'interno della società, che include la divisione sociale del lavoro tra le diverse professioni, i diversi impieghi e i diversi incarichi, e (e) la ripartizione delle opportunità di accedere alle risorse e ai servizi prodotti grazie alla cooperazione sociale diversi da quelli necessari a garantire le libertà fondamentali, i diritti di partecipazione politica e l'equa eguaglianza delle opportunità. Se i problemi di giustizia relativi ad (a) e (b) ricadono negli ambiti di applicazione, rispettivamente, del

primo principio di giustizia e del principio dell'equa eguaglianza delle opportunità, i problemi di giustizia relativi a (c) e (d) ricadono nell'ambito di applicazione del principio differenza. Esso stabilisce che la scelta di un assetto sociale debba essere finalizzata a migliorare il più possibile le prospettive dei membri della comunità politica meno favoriti dall'assetto sociale. La sua applicazione richiede la soluzione di due problemi: è necessario identificare i membri della comunità politica meno favoriti dall'assetto sociale e specificare come debbano essere misurate le loro prospettive, quelle che il principio prescrive di migliorare il più possibile.

Rawls sostiene che ogni membro della comunità politica occupa almeno due posizioni rilevanti. Innanzitutto, tutti i membri della comunità politica occupano l'eguale posizione di cittadino, che conferisce accesso a un insieme eguale di diritti fondamentali. Poiché tale posizione è comune a tutti i membri della comunità politica e conferisce loro eguali diritti, essa non è fonte di diseguaglianze e quindi non rientra nell'ambito di applicazione del principio differenza. Basta osservare, a riguardo, che un modo per migliorare le prospettive di tutti i membri della comunità politica, inclusi quelli meno favoriti dall'assetto sociale consiste nell'estendere l'insieme dei benefici che spettano alle persone in quanto cittadini. La seconda posizione rilevante che ogni membro della comunità politica occupa è quella che egli occupa nella distribuzione di quei beni prodotti grazie alla cooperazione sociale che non sono ripartiti egualmente tra tutti i membri della comunità politica. Rawls menziona la ricchezza, l'autorità e la responsabilità, ma si concentra solo sulla ricchezza, assumendo che esista una correlazione tra ricchezza, autorità e responsabilità. I membri della comunità politica meno favoriti dall'assetto sociale sono, dunque, le persone che nell'arco della vita potranno accedere alla quota minore di ricchezza e, dunque, a una quota minore delle risorse e dei servizi prodotti dalla cooperazione sociale. Rawls suggerisce due possibili procedure per identificare quelle persone²². La prima consiste nel selezionare una particolare posizione lavorativa – per esempio, quella dell'operaio non qualificato – e nello stabilire che le persone meno favorite siano tutte quelle che percepiscono un reddito eguale o inferiore a quello percepito da chi occupa quella posizione. La seconda consiste nello

²² Cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice*, cit., § 16.

stabilire che le persone meno favorite siano tutte quelle che percepiscono un reddito eguale o inferiore alla metà del reddito mediano.

Il principio differenza autorizza quelle diseguaglianze nella divisione sociale del lavoro e del suo prodotto che sono necessarie a migliorare la condizione delle persone meno favorite dall'assetto sociale. L'idea di Rawls è che un assetto sociale che non prevedesse alcuna differenziazione di professioni, di impieghi e di incarichi e che non assegnasse professioni, impieghi e incarichi in base alle qualifiche pertinenti risulterebbe tanto inefficiente da essere contrario agli interessi di tutti. Lo stesso varrebbe per un assetto sociale che ripartisse il prodotto del lavoro in misura eguale tra tutte le persone, almeno se si assume che tra le libertà fondamentali non sacrificabili per promuovere una maggiore efficienza vi siano la libertà di non lavorare e la libera scelta della professione. Rawls ritiene, infatti, che, non potendo forzare le persone a lavorare, una divisione diseguale del prodotto del lavoro sociale sia l'unico modo per incentivare le persone a coltivare il loro talenti e a usarli in modo produttivo.

Si noti che il principio differenza non prevede che le diseguaglianze che massimizzano le opportunità delle persone meno favorite dall'assetto sociale *debbano* essere ammesse. Una distribuzione strettamente egualitaria del prodotto della cooperazione sociale potrebbe non essere nell'interesse di nessuno, ma non sarebbe ingiusta in base al principio differenza. Il principio differenza si limita a stabilire che alcune diseguaglianze *possano* essere ammesse e fissa le condizioni che una diseguaglianza deve soddisfare per risultare ammissibile. Prendendo come parametro di riferimento un assetto sociale che non prevede alcuna diseguaglianza, esso stabilisce che sia possibile scegliere un assetto sociale che, allontanandosi da quel parametro, preveda delle diseguaglianze, solo se esso comporta per le persone meno favorite maggiori opportunità di accedere a risorse e servizi e solo se nessun altro assetto sociale possibile, che preveda delle diseguaglianze, potrebbe produrre risultati migliori, vale a dire opportunità ancora maggiori di accedere a risorse e servizi per le persone meno favorite. In caso di più assetti sociali che, rispetto a un assetto sociale egualitario, potrebbero migliorare le opportunità delle persone meno favorite, si dovrebbe optare per l'assetto sociale che garantirebbe loro le opportunità migliori in termini assoluti, a prescindere dal livello relativo delle diseguaglianze tra le diverse

posizioni sociali prodotte da quell'assetto sociale²³. È proprio perché stabilisce simili condizioni che Rawls può sostenere che la sua teoria sia caratterizzata da una "tendenza" all'eguaglianza²⁴.

Il principio differenza si presta, dunque, a giustificare un assetto sociale che permetta gli incentivi necessari a indurre le persone a svolgere professioni faticose, poco piacevoli, pericolose o che richiedono una lunga formazione, ma anche gli incentivi necessari a indurre le persone dotate di talenti migliori a coltivare i loro talenti e le persone più qualificate a utilizzare le loro qualifiche in modo efficiente (in vista degli interessi di tutti). Esso potrebbe giustificare persino un assetto sociale che preveda l'attribuzione di una quota rilevante del prodotto della cooperazione sociale a un insieme ristretto di persone qualora si potesse provare che ciò sarebbe il modo migliore di promuovere l'interesse delle persone meno favorite. Il principio differenza non stabilisce alcun limite a priori alle diseguaglianze tollerabili, purché si possa dimostrare che esse sono strettamente necessarie a migliorare la condizione di chi è meno avvantaggiato dalla cooperazione sociale.

Dalla congiunzione del principio dell'equa eguaglianza delle opportunità con il principio differenza risulta: (a) che due o più persone egualmente qualificate per una posizione (professione, impiego, incarico) dovrebbero avere eguali opportunità di ottenere quella posizione; (b) che due o più persone con eguali talenti dovrebbero avere eguali opportunità di acquisire le stesse qualifiche; e (c) che, compatibilmente con (a) e (b), la distribuzione del prodotto della cooperazione sociale che resta, una volta sottratta la quota destinata a garantire le libertà fondamentali, i diritti di partecipazione politica e l'equa eguaglianza delle opportunità, dovrebbe essere finalizzata a massimizzare le opportunità economiche di chi ha le peggiori opportunità economiche.

Dunque, la teoria della giustizia come equità, ammette delle diseguaglianze nella distribuzione delle opportunità educative e formative, lavorative ed economiche, pur stabilendo delle condizio-

²³ In caso di più assetti sociali che migliorino allo stesso modo, e il più possibile, le prospettive delle persone meno favorite, il principio differenza stabilisce che si debba optare per l'assetto sociale che assicura le migliori prospettive alle persone che stanno poco meglio delle persone meno favorite e così via, scalando verso l'alto la gerarchia sociale definita dalle prospettive delle persone. Questo aspetto complica l'applicazione del principio differenza, ma ai fini di questo saggio può essere trascurato.

²⁴ J. Rawls, *A Theory of Justice*, cit., § 17.

ni che tali disequaglianze devono soddisfare per essere ammissibili. Il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità prevede un'eguaglianza delle opportunità educative, formative, lavorative ed economiche solamente per persone dotate di eguali talenti. Esso ammette che persone dotate di diversi talenti possano avere diseguali opportunità. L'eguaglianza delle opportunità prevista del principio dell'equa eguaglianza delle opportunità è, inoltre, un'eguaglianza competitiva delle opportunità: non si tratta di garantire che persone dotate di eguali talenti raggiungano gli stessi risultati nella vita, bensì di garantire che esse abbiano eguali *chances* di raggiungere ogni risultato reso possibile dall'assetto sociale.

6. *I meriti della concezione rawlsiana dell'eguaglianza delle opportunità*

L'idea dell'eguaglianza delle opportunità è un'idea ambigua che si presta ad alcuni fraintendimenti. Alcuni di quei fraintendimenti hanno alimentato un giustificato sospetto nei confronti di quell'idea, talvolta considerata un ostacolo ideologico al raggiungimento di un'eguaglianza più "vera". Mi riferisco in particolare all'idea per cui l'eguaglianza delle opportunità sarebbe un'eguaglianza meramente formale, da contrapporre a una più "vera" eguaglianza sostanziale, o all'idea dell'eguaglianza delle opportunità come concezione competitiva dell'eguaglianza – poco importa se formale o sostanziale – che offrirebbe una legittimazione ideologica alla produzione di disequaglianze nei risultati o nelle condizioni: disequaglianze giustificate in quanto prodotesi attraverso una competizione equa a partire da una condizione di eguaglianza delle opportunità.

Il merito più grande della concezione rawlsiana dell'eguaglianza delle opportunità è quello di non prestarsi a tali fraintendimenti.

Innanzitutto, Rawls è molto chiaro sulla natura dell'eguaglianza delle opportunità rispetto alla dicotomia formale/sostanziale: l'eguaglianza delle opportunità non è necessariamente un'eguaglianza formale – non si identifica con l'idea delle "carriere aperte ai talenti" – e certamente non lo è nella sua migliore possibile interpretazione. Al contrario, l'eguaglianza delle opportunità richiede un impegno dei soggetti pubblici nel garantire a tutti i membri della comunità politica accesso a educazione e formazione, opportunità lavorative e ai mezzi necessari a soddisfare le proprie necessità basilari.

In secondo luogo, la concezione rawlsiana dell'eguaglianza delle opportunità è solo in parte una concezione competitiva. La componente competitiva di tale concezione è quella che prevede che persone dotate di eguali qualifiche debbano avere le stesse opportunità di accedere alle diverse posizioni sociali e che persone dotate di eguali talenti debbano avere le stesse opportunità di accedere alle qualifiche. Tutte le altre dimensioni dell'eguaglianza delle opportunità considerate, spesso dipendenti dal primo principio di giustizia e quindi prioritarie rispetto a quelle previste dal principio dell'equa eguaglianza delle opportunità, sono di tipo non competitivo.

In terzo luogo, la teoria della giustizia come equità, combinando il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità col principio differenza, chiarisce come la contrapposizione tra eguaglianza delle opportunità ed eguaglianza dei risultati sia almeno in parte una forzatura: la giustizia riguarda tanto le opportunità quanto i risultati. Certo, il principio dell'equa eguaglianza delle opportunità prescrive il "livellamento del campo da gioco", per usare una metafora sportiva assai comune quando si parla di eguaglianza delle opportunità. Esso non prevede eguali condizioni di partenza per persone con diversi talenti, cosa che richiederebbe di eliminare le differenze dovute ai loro diversi talenti, né, tanto meno, eguali condizioni di arrivo per nessuno, neppure per persone dotate di eguali talenti. Tuttavia, il principio differenza pone dei limiti molto stringenti alle diseguaglianze nelle condizioni di arrivo che possono prodursi nel corso della "partita". In effetti, se la metafora sportiva si addice al principio dell'equa eguaglianza delle opportunità, essa si addice poco al principio differenza, che, stabilendo che le diseguaglianze che possono prodursi nel corso della "partita" devono essere funzionali a massimizzare il risultato per le persone che otterranno il risultato peggiore, di fatto, trasforma un gioco potenzialmente competitivo, con vincitori e perdenti, in un gioco cooperativo, in cui tutti i giocatori giocano nella stessa squadra, tutti vincono qualcosa e chi vince di meno può trovare conforto nell'idea che ogni altro "gioco" possibile avrebbe condannato qualcuno a una "vittoria" peggiore.

1. *I limiti della concezione rawlsiana dell'eguaglianza delle opportunità*

Dopo aver sottolineato i meriti della concezione rawlsiana dell'eguaglianza delle opportunità, in conclusione voglio richiamare l'attenzione su quelli che mi sembrano i suoi limiti maggiori.

Il primo di quei limiti è un limite di cui Rawls è consapevole. Come ho già ricordato, Rawls assume che tutti i membri della comunità politica siano in grado di fornire nell'arco della vita un qualche contributo positivo alla cooperazione sociale. È in quanto partecipanti attivi alla cooperazione sociale che le persone hanno titolo a partecipare alla ripartizione del suo prodotto. Alla base della teoria della giustizia come equità vi è un'idea di reciprocità. Si tratta, tuttavia, di un'idealizzazione. Vi sono persone che non sono, e non saranno mai, in grado di fornire un contributo produttivo alla cooperazione sociale, perché affette da disabilità che non consentono loro di farlo. Rawls riconosce che i principii di giustizia della teoria della giustizia come equità non sono in grado di fornire alcuna indicazione in merito ai nostri doveri nei confronti di quelle persone, e ritiene che quello sia uno dei limiti della sua teoria, che dovrà essere risolto separatamente²⁵.

Il secondo limite della concezione rawlsiana dell'eguaglianza delle opportunità, invece, è un limite di cui Rawls non sembra consapevole, benché la sua teoria della giustizia contenga gli strumenti necessari a superarlo, anche se al costo di qualche complicazione. Si tratta del problema dell'ingiustizia strutturale nella divisione del lavoro²⁶. Il problema è tanto semplice da descrivere quanto difficile da risolvere. Un'ingiustizia strutturale è un'ingiustizia che riguarda il modo in cui le diverse posizioni sociali all'interno di una società sono definite. Come ho detto, le diverse posizioni sociali sono posizioni all'interno della struttura sociale. Ogni posizione lavorativa, per esempio, rappresenta una posizione entro la struttura produttiva della società. Ogni posizione, accanto a dei compiti e alle prero-

²⁵ Per un'analisi critica di quel limite e un tentativo di superarlo, integrando l'approccio rawlsiano con un approccio differente, in un modo molto promettente, si veda M.C. Nussbaum, *Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2006, capp. 2-3.

²⁶ Si tratta del problema denunciato da Iris Marion Young nella sua critica al paradigma distributivo delle teorie della giustizia, nel quale rientra a pieno titolo la teoria della giustizia come equità. Cfr. I.M. Young, *Justice and the Politics of Difference*, Princeton, Princeton University Press, 1990, capp. 1 e 7.

gative necessarie ad assolvervi, comporta opportunità di accedere a prestigio, risorse e servizi. La definizione delle diverse posizioni sociali è responsabile della distribuzione di una parte significativa delle opportunità d'accedere a vantaggi materiali, sotto forma di reddito e di altri *benefits*. Tuttavia, le conseguenze distributive non sono le sole conseguenze rilevanti del modo in cui una società è strutturata e le diverse posizioni al suo interno definite. Dalla struttura di una società dipendono, per esempio, il tempo libero a disposizione delle persone, il tipo di mansioni che un lavoratore si trova a dover svolgere e il tipo di gratificazione che ne trarrà, l'opportunità che avrà, attraverso il lavoro, di sviluppare e di esercitare le proprie capacità, la quantità di potere che potrà esercitare e quella che, invece, dovrà subire.

All'interno delle nostre società molte ingiustizie sono di tipo strutturale. Dipendono dal fatto che esse sono fortemente stratificate e hanno una struttura a piramide con poche posizioni al vertice, molto desiderabili, perché comportano varie opportunità di sviluppare ed esercitare le proprie capacità e di trarne soddisfazione, e un numero molto più ampio di posizioni che sono tutt'altro che desiderabili: occupazioni precarie, malpagate, faticose, rischiose, ripetitive, che non permettono a chi le occupa di sviluppare ed esercitare alcuna capacità in modi che possano essere fonte di soddisfazione e lo assoggettano al potere spesso arbitrario di persone che occupano posizioni superiori.

La teoria della giustizia come equità non è del tutto indifferente ai problemi di ingiustizia strutturale. Significativamente, il principio differenza si riferisce tanto alle diseguaglianze economiche quanto a quelle sociali, tra cui rientrano la divisione dell'autorità e della responsabilità tra le diverse posizioni sociali. Le diseguaglianze sociali, come quelle economiche, sono soggette al principio differenza: sono legittime solo nella misura in cui avvantaggiano il più possibile i membri meno favoriti della comunità politica. Il problema è che quando Rawls si riferisce ai vantaggi che il principio differenza prescrive di massimizzare, tende a definirli in termini economici, come opportunità di accedere a risorse e servizi. Ciò suggerisce l'idea che qualsiasi forma di divisione del lavoro sia ammissibile, purché massimizzi le opportunità di accedere a risorse e servizi dei membri meno favoriti della comunità politica. Si tratta di un'idea che può essere messa in discussione: accusata di esagerare l'importanza che le opportunità di "consumo" hanno per il

benessere delle persone, sottovalutando al tempo stesso l'impatto sul loro benessere della qualità del lavoro che le persone si trovano svolgere, un lavoro che le tiene occupate per gran parte del loro tempo per una parte assai lunga delle loro vite.

Non vi è dubbio che, finché le persone non hanno accesso alle risorse e ai servizi necessari per soddisfare le proprie necessità basilari, qualsiasi forma di divisione del lavoro consenta di garantire loro quell'accesso – compatibilmente con il rispetto delle libertà fondamentali o di alcune di quelle libertà – sia da considerarsi ammissibile. Ma certamente quella non è la situazione nella quale si trovano società caratterizzate da livelli di opulenza che potrebbero consentire di soddisfare ampiamente le necessità basilari dei loro membri, consumando solo una parte delle risorse disponibili. In società di quel tipo, non è chiaro quale sia l'importanza relativa che dovrebbe essere assegnata alle opportunità di accedere a risorse e servizi ulteriori rispetto a quelli necessari a soddisfare le proprie necessità basilari rispetto a quella delle opportunità di sviluppare ed esercitare le proprie capacità nel proprio lavoro, all'indipendenza dall'autorità arbitraria di superiori o al tempo libero dal lavoro.

La teoria della giustizia come equità contiene gli strumenti necessari per affrontare il problema dell'ingiustizia strutturale. Basterebbe ridefinire i criteri in base ai quali misurare i vantaggi connessi alle diverse posizioni sociali, ai fini dell'applicazione del principio differenza e ripensare l'idea delle basi sociali del rispetto di sé, che credo abbia un potenziale che Rawls coglie solo in parte. Certo, farlo priverebbe la teoria della giustizia come equità di quella semplicità, in realtà solo apparente, che ne ha in parte garantito la fortuna, in particolar modo tra gli economisti, abituati a misurare i vantaggi in termini finanziari. Perché sollevare il problema della giustizia della divisione del lavoro significa aprire le porte a un possibile trade-off tra la produttività del lavoro e le sue qualità intrinseche. Rawls sembra ritenere che una redistribuzione del prodotto del lavoro quale quella prescritta dal principio differenza porterebbe anche a una diversa divisione del lavoro. Ciò è possibile, anche se forse non certo. Ciò che è sicuro è che se così fosse, si tratterebbe di un merito ulteriore del principio differenza e della teoria della giustizia come equità, che avrebbe meritato di essere maggiormente valorizzato.

33. dianoia

Filosofia e critica del diritto. Studi su Hegel e Rawls

a cura di Alberto Burgio e Marina Lalatta Costerbosa

ALBERTO BURGIO, MARINA LALATTA COSTERBOSA

Tre anniversari e un intreccio filosofico

PIERPAOLO CESARONI

La struttura dialettica della filosofia del diritto di Hegel. Una rilettura

GAETANO RAMETTA

Appropriazione e validità del diritto in Hegel

ELEONORA CARAMELLI

Libertà e follia della personalità. Una ricognizione a partire dal § 62 dei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel

ANDREAS ARNDT

»Die Eumeniden schlafen« Über die Fragilität der Moderne

ALBERTO BURGIO

Ergündung e Versöhnung. Sullo statuto critico della Rechtsphilosophie

CORRADO BERTANI

Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto e la critica di K.M. Kahle al Diritto astratto di Hegel

LUDWIG SIEP

Gegenwärtige Kontroversen um Hegels Rechtsphilosophie

GIOVANNI BONACINA

Hegel e Rawls

GIOVANNI GIORGINI

John Rawls e la neutralità liberale

CORRADO DEL BÒ

Rawls e il merito

NICOLA RIVA

L'eguaglianza delle opportunità nella teoria della giustizia come equità

CATHERINE AUDARD

Reason and Democracy: Are the Cognitive and Moral Demands of Public Reason Excessive?

SPERANTA DUMITRU

Is Rawls' Theory of Justice Biased by Methodological Nationalism?

FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG

El minimalismo utópico del derecho de gentes realista de Rawls

AGUSTÍN JOSÉ MENÉNDEZ

Rawls Beyond the Rawlsistas: Towards a Modest Reading of A Theory of Justice